

Come probabilmente ben sai, **limitatamente all'anno d'imposta 2022**, il D.L. 115/2022 (decreto "Aiuti Bis") ha modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti **incrementandolo il limite annuo da 258,23 euro a 600,00 euro**.

Ti ricordiamo che i fringe benefit sono una forma di retribuzione in beni e servizi erogati dall'azienda che figura in busta paga del dipendente in quanto considerata compenso in natura; sono esempi di fringe benefits:

- I Buoni acquisto (presso negozi/supermercati o carte carburante, ecc.);
- L'auto aziendale ad uso promiscuo;
- Le polizze assicurative;
- Gli strumenti di lavoro (pc, telefono) dati in dotazione al lavoratore;
- Il welfare aziendale previsto dai ccnl applicati (es. ccnl Metalmeccanica).

Oltre a tale esenzione entro il limite di € 600 dei benefit, è in vigore anche il **"bonus carburante"** previsto dal decreto Aiuti; tale bonus è esente sino al limite di € 200 e **va corrisposto sempre e solo con schede prepagate**.

La norma stabilisce che rientrano nell'esenzione sino a 600€ le somme rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo, posseduti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Il datore di lavoro dovrà acquisire la relativa documentazione delle spese per le utenze; in alternativa, può acquisire **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche con gli elementi necessari per identificarle.

Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di "liberalità" quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né il "bonus bollette", né il "bonus benzina".

I beni e servizi sino a € 600 + bonus benzina sino a € 200 possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento "ad personam". Nel senso che potrebbe essere riconosciuto solo ad alcune categorie di lavoratori o ad alcuni singoli lavoratori; comportamento che sconsigliamo di evitare per una sorta di "pace aziendale".

Limitatamente ai fringe benefit, la soglia di esenzione sino al limite di € 600 viene riconosciuta anche agli amministratori di società che nel corso del 2022 percepiscono un compenso imponibile – sono esclusi da tale esenzione coloro che percepiscono solamente rimborsi chilometrici ed indennità di trasferta.

Infine, il Consiglio dei Ministri in data 10/11/2022 ha annunciato, con l’approvazione del Decreto Aiuti Quater, un ulteriore innalzamento del tetto massimo di deducibilità dei fringe benefit da € 600 ad € 3.000; per questa ultima novità siamo in attesa della conferma con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il nostro studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Martellago, 18.11.2022